

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 10 L. N. 1199/71 A SEGUITO DI
OPPOSIZIONE A RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

PER: **Media Communication srl (cf. 05745520725)** con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dagli **avv.ti Giuseppe Ruta** (C.F. RTUGPP65C27B519R), **Margherita Zezza** (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e **Massimo Romano** (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili digitali pec: avv.massimoromano@pec.it; rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it (tel/fax: 0874.1960536);

CONTRO: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI: **DALLIN PRODUCTION S.R.L.** (cf. 02205070309, titolare dell'emittente radiofonica Radio Azzurra), in persona del l.r.p.t.; pec: dallin@pec.radio.fvg.it

MULTI. RADIO S.R.L. (cf. 02205200732, titolare dell'omonima emittente radiofonica), in persona del l.r.p.t.; pec: multiradio@pec.it

PREMESSE

1. In data 29.04.2023 la ricorrente, assumendo di essere stata illegittimamente collocata al posto n. 143, anziché al posto n. 116 della graduatoria per

l'assegnazione dei contributi di cui al *"Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali"* previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito con la L. 26/10/2016, n. 198 e regolamentato con il DPR 23.8.2017, n. 146, ha notificato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ad alcune società titolari di emittenti radiofoniche meglio collocate nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 9 L. n. 1199/71, che di seguito integralmente si trascrive quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 E SS. DEL DPR 1199/1971

PER: **Media Communication srl** (cf. **05745520725**) con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dagli **avv.ti Giuseppe Ruta** (C.F. RTUGPP65C27B519R), **Margherita Zezza** (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e **Massimo Romano** (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili digitali pec: avv.massimoromano@pec.it; rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it (tel/fax: 0874.1960536);

CONTRO: **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI: **DALLIN PRODUCTION S.R.L.** (cf. 02205070309, titolare dell'emittente radiofonica Radio Azzurra), in persona del l.r.p.t.; pec: dallin@pec.radio.fvg.it

MULTI. RADIO S.R.L. (cf. 02205200732, titolare dell'omonima emittente radiofonica), in persona del l.r.p.t.; pec: multiradio@pec.it

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del decreto prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale. Int. 0193191.30-12-2022 – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a firma del Direttore Generale della “*Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali divisione IV - emissione radiotelevisiva. Contributi*”, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 (doc.1) , come riportati negli allegati A (doc. 2) e B (doc.3) del suddetto decreto pure impugnati

Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusi, espressamente la relazione istruttoria (nota prot. n. 193003 del 29 dicembre 2022) ivi menzionata con la quale sono stati rigettati i reclami pervenuti tra i quali quello della ricorrente; la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177427.02-12-2022 (doc.4); la nota prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177625.02-12-2022 (doc.5); la nota Sicem prot. n. 123815 del 13 settembre 2022; il Decreto direttoriale n. 173370 del 25 novembre 2022, di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2021 (doc. 6) delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari.

Nonché, ove necessario,

- dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese “*da professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*”, non ha previsto

che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.

NONCHE'

per la rettifica della graduatoria definitiva delle radio commerciali ammesse al contributo per l'anno 2022 ed il corretto inserimento al posto n. 116 effettivamente spettante alla ricorrente.

FATTO

1. Con domanda protocollata al n. 12713/2022 (doc.7), la società odierna ricorrente, titolare dell'emittente radiofonica locale "Radio Elle", ha concorso – per l'annualità 2022 - all'assegnazione dei contributi di cui al "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*" previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito con la L. 26/10/2016, n. 198 e regolamentato con il DPR 23.8.2017, n. 146 recante, appunto, i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo stesso.

2. in corso di istruttoria, precisamente in data 5 agosto 2022 (doc. 8) il MISE ha comunicato che la ricorrente sarebbe stata ammessa in graduatoria con un punteggio pari a zero per le due voci "*ricavi pubblicitari*" (area B) e "*spese tecnologiche*" (area C), "*...in quanto la dichiarazione attestante l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari non è stata resa da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come richiesto dal sopracitato DPR*" (146/2016 ndr);

3. le dichiarazioni in questione erano state infatti sottoscritte, avendone comunque le competenze, da un consulente del lavoro che detiene stabilmente, da oltre 20 anni, la contabilità della società;

4. soltanto al fine di uscire dall'incertezza e di evitare un possibile contenzioso, in data 17 agosto 2022 (doc. 9) la ricorrente ha inviato **identica dichiarazione** sottoscritta da un commercialista precisando, comunque, che "*la nostra società*

ha prodotto, già in sede di presentazione della domanda, oltre a tutte le fatture cui fa riferimento la dichiarazione, anche copia di tutti i relativi pagamenti attraverso l'estratto conto bancario dettagliato per ogni fattura. Non vi è quindi alcun dubbio sulla correttezza di tutte le informazioni già inviate".

5. Con nota SICEM prot. n. 123815 del 13 settembre 2022, l'amministrazione resistente ha confermato il proprio intendimento rappresentando di non poter ammettere la dichiarazione inviata dalla ditta ad integrazione della propria precedente domanda;

6. in data 25 novembre 2022 è stata quindi approvata la graduatoria provvisoria delle radio commerciali per l'annualità 2022 ed alla ricorrente è stato attribuito sia per l'area B che per l'area C il punteggio pari a zero.

7. in data 29.11.2022, la ricorrente ha quindi formalizzato apposito reclamo, contestando la mancata attribuzione di punteggio e chiedendo la "*correzione in autotutela, mediante presa d'atto della equipollenza delle dichiarazioni...*" (doc. 10).

8. con note prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177427.02-12-2022; prot. mise.AOO_COM.Registro Ufficiale.U. 0177625.02-12-2022, di identico contenuto, il Ministero, nel richiamare le proprie precedenti note, ha comunicato che, comunque: "*La sopracitata nota di codesta Società, in quanto richiesta di rettifica del punteggio, verrà considerata come RECLAMO...*".

9. A seguito della relazione istruttoria 29 dicembre 2022 (prot. n. 193003) il reclamo è stato rigettato e, in data 30.12.2022, è stata pubblicata la graduatoria definitiva (approvata con decreto direttoriale in pari data n. 0193191) nella quale la società ricorrente è stata collocata al posto n. 143 con un punteggio totale di 155,250 anziché con quello di 186,75 che le sarebbe spettato ove le fosse stato attribuito il punteggio rivendicato sia per l'area B (pari a punti 20) che per l'area C (pari a punti 11,5), punteggio che le avrebbe fatto conseguire il posto n. 116 della graduatoria ed un contributo pari ad euro 53.033,61 anziché quello effettivamente riconosciuto pari ad euro 30.092,91.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMA OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. D) ED E) DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146 E DEL DM 20.10.2017, ART. 4;

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 COD. CIV.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' ED ECONOMICITA', E DELL'ART. 97 COST.;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.1.- Come già precisato in fatto, la ricorrente è stata ammessa nella graduatoria per l'annualità 2022 con un **punteggio pari a zero** sia in relazione all'area B (*“ricavi pubblicitari”*), **sia in relazione all'area C** (*“spese tecnologiche”*), ciò in quanto le dichiarazioni richieste dall'art. 6 comma 1 del DPR 146/17, attestanti l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e le spese tecnologiche sostenute dall'emittente, anziché essere rese da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro (doc. 12), ovvero da una figura che, non essendo

richiamata dalla citata disposizione regolamentare, il Ministero ha ritenuto (erroneamente per quanto si vedrà in seguito) non idonea, senza peraltro neppure motivarne le ragioni se non in forza del mero contenuto letterale della disposizione regolamentare.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno fatto proprie siffatte valutazioni, sono manifestamente illegittimi avendo precluso alla ricorrente, pur in possesso (oggettivo e comprovato) dei requisiti richiesti, di usufruire di un punteggio più alto di quello effettivamente conseguito e ciò in ragione non già di una omessa produzione documentale (avendo la ricorrente prodotto tutto quanto richiesto dal Regolamento ed anche oltre), ma in ragione di un dato meramente formale connesso alla individuazione, nella disposizione regolamentare, delle sole figure professionali dei commercialisti ed esperti contabili ed interpretando siffatta previsione come preclusiva di ogni altra possibile figura professionale, anche ove mai idonea e/o abilitata a rendere attestazioni e/o dichiarazioni che, peraltro, come nel caso di specie (dove l'oggetto della attestazione è il ricavo pubblicitario e la spesa per infrastrutture tecnologiche), attengono ad elementi meramente documentali (fatture e bonifici) e non implicano particolari e/o complesse competenze contabili e fiscali se del caso in possesso dei soli commercialisti.

Peraltro, da un punto di vista sostanziale, è stato sopra evidenziato come la ricorrente, in relazione alla richiesta di contributi per l'anno 2022 e **già in sede di domanda, unitamente alle previste dichiarazioni** (sottoscritte dal consulente del lavoro), **abbia altresì allegato copia integrale delle fatture quietanzate relative agli acquisti per le voci in questione** (doc. 11) **offrendo pertanto all'amministrazione, ogni più ampia possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti** per l'attribuzione dei punteggi relativi alle aree B (“ricavi pubblicitari”) e C (“spese tecnologiche”).

Cosicché, a fronte di **elementi univocamente diretti a comprovare il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti**, ed a fronte, di una **attestazione**

pur sempre resa, ma proveniente da professionista se del caso non coincidente con il profilo espressamente previsto dalla norma (ma non per questo non abilitato a renderla – cfr. infra), l'amministrazione avrebbe certamente potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/90 e consentire alla società di regolarizzare una domanda già di per sé più che completa, accogliendo il reclamo proposto ed ammettendo l'identica dichiarazione già resa in sede di gara, sottoscritta, questa volta, da un esperto contabile (cfr. doc.9).

In tal senso e proprio in tema dei medesimi contributi ex DPR 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali, **il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 27/04/2022, N. 3328)**, ha già avuto modo di fissare alcuni principi ben precisi chiarendo che: *“3.5 Peraltro, anche a fronte di un dato letterale che si intenda in termini più rigorosi, quale potenzialmente esteso al dato formale – e non solo sostanziale – degli elementi richiesti, assume rilievo dirimente la necessaria applicazione dell'invocata regola del soccorso istruttorio, costituente ormai un principio generale e applicativo – nei termini che si preciseranno oltre - dell'art. 97 Cost. (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V n. 6132 del 2021 e sez. VI n. 3664 del 2021).*

La normativa sul soccorso istruttorio, prevista anche in via generale dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990, deve necessariamente essere applicata dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato.

3.6 In tema di soccorso istruttorio, in linea generale va ribadito il principio per cui nelle procedure comparative, caratterizzate dalla presenza di un numero ampio di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall' art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 cit. non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo

partecipante obblighi di correttezza — specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità — rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

3.7 Peraltro, nel caso di specie, se per un verso la parte privata ha adempiuto agli obblighi formali previsti da una piana lettura delle regole di procedura, per un altro verso è l'amministrazione ad essere venuta meno ai doveri di correttezza e non contraddittorietà, avendo consentito solo in parte, in termini contraddittori, l'invocata integrazione in termini di soccorso istruttorio. 4. *Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.”*

Anche nel caso in esame, **a fronte di una domanda oltremodo completa**, si ritiene che l'amministrazione, alla quale **sin dalla presentazione della domanda** è stata prodotta, benché non richiesta, tutta la documentazione contabile oggetto di attestazione dapprima del consulente del lavoro, quindi, in sede di reclamo, anche del commercialista, sia quindi venuta meno ai più comuni principi e doveri di correttezza avendo irragionevolmente negato, alla società la possibilità **non già di integrare una documentazione mancante, ma soltanto di regolarizzare un'attestazione già resa e già supportata da ampia documentazione probatoria** (la cui allegazione non è, peraltro, neppure richiesta dalla legge - cfr. in tal senso CdS cit.), **attraverso la firma di un professionista rientrante nella previsione dell'art. 6 citato.**

Sotto tale profilo il provvedimento contravviene, altresì, non soltanto alle disposizioni normative di cui dall'art. 6 sopra citato, ma anche all'art. 2-bis della legge n. 241/90 secondo cui: *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*, nonchè ai più comuni **principi di proporzionalità**, avendo

l'amministrazione, peraltro in assenza di una disposizione che espressamente sanziona ipotesi del genere con l'azzeramento del punteggio, deprivato la ricorrente di un maggior contributo pubblico che **oggettivamente le spetta** stante l'indiscutibile possesso del relativo requisito dimostrato tempestivamente e per tabulas.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

I.2.- Ai profili sopra censurati si aggiunga anche l'illegittimità delle determinazioni impugnate sotto altro profilo riconducibile al fatto che le attestazioni tempestivamente allegare alla domanda di contributo, risultano rese da un consulente del lavoro che cura e detiene stabilmente da oltre vent'anni la contabilità della società ricorrente (doc.11), ovvero da un soggetto certamente legittimato e competente a rendere le dichiarazioni, invero non particolarmente complesse, previste dalle lett. d) ed e) dell'art. 6 comma 2 del DPR 146/2017.

La competenza dei consulenti del lavoro in materia contabile e fiscale è infatti circostanza indiscutibile, essendo oggetto di innumerevoli provvedimenti normativi, attualmente vigenti, relative alla gestione della contabilità delle imprese, che si avvalgono da sempre dei consulenti del lavoro per adempimenti in materia fiscale e tributaria.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano le disposizioni regolamentari e normative che affidano ai consulenti del lavoro competenze ben più incisive e rilevanti di quelle previste dalle richiamate norme (art. 6 comma 2 lett. d ed e) del DPR 146/2017 le quali costituiscono, pertanto, un *minus*, rispetto alle competenze affidate *ex lege* a tali figure professionali.

In tale senso si vedano, tra le altre:

- la legge 28 maggio 1997, n. 140 e il DM 27 marzo 1998, n. 235 che assegnano ai consulenti del lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni;

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 347, che ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere effettuata da un consulente del lavoro

- L'attività di "certificazione" dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell'istanza di rateazione prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012 ed a condizione che i consulenti curino (come nel caso di specie) la contabilità delle imprese stesse;

- il D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 di Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c. 1091 dopo quanto già disposto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 il quale ha previsto che *"l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro"*;

- il DM 320 del 29 dicembre 2004 il quale ha individuato, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile, come riformulato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che possono ricoprire la carica di **sindaco nelle società commerciali comprendendo tra queste gli iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro**. Il sindaco ha tra i propri compiti anche quello di attestare la corretta redazione del bilancio e della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, completezza e veridicità delle medesime;

- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio, attori dunque, insieme ad altre categoria professionali, del supporto allo Stato che chiede ai consulenti di segnalare le eventuali operazioni sospette anche connesse alla materia della redazione dei bilanci dei propri clienti;

- l'art. 1 Legge 17 luglio 1975, n. 400 che abilita il consulente del lavoro a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore in enti cooperativi. Si tratta di una procedura concorsuale vigilata da organi dello Stato, cui si applicano le procedure del fallimento. Tra i compiti del liquidatore vi è quello di predisporre il bilancio di inizio procedura, liquidare le attività, estinguere le passività e sottoporre il rendiconto all'autorità statale.

Da ultimo, e di assoluto rilievo quanto ad attribuzione di competenze oltremodo sensibili in capo ai consulenti del lavoro, il D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 che, confermando quanto disposto dal D. Lgs 9 luglio 1997 n.241 **ha attribuito ai consulenti del lavoro il rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende** a condizione che, come nel caso di specie, il professionista abbia tenuto la contabilità del soggetto che richiede il visto. Peraltro compito del consulente del lavoro, nell'effettuare i controlli di cui all'apposito decreto (D.M. 29.12.1999) è di tener conto, oltre che delle interpretazioni ministeriali, anche dei principi di revisione elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro (circ. 24.3.2000, n. 55/E), i quali prevedono, ovviamente, che la certificazione debba partire **dalla verifica della correttezza del bilancio (che altro non è se non la chiusura dei conti delle scritture contabili)** e concludersi con il controllo che le variazioni in aumento e in diminuzione del quadro RF del Modello unico siano conformi alla normativa del Testo Unico. **D'altronde, la certificazione tributaria comporta indiscutibilmente il controllo dei dati contabili** e, dunque, la verifica delle singole voci di cui si compone il bilancio.

Anzi, più correttamente, come prevedono i principi di revisione, in sede di controllo si parte dal dato di bilancio per verificare, sulla base della chiusura dei conti e mediante il controllo delle registrazioni effettuate sui libri contabili, come si siano formate le singole voci, basandosi sulla documentazione contabile e amministrativa.

Ciò posto, in forza di tutto quanto sopra evidenziato, non può esservi dubbio che le competenze del Consulente del lavoro, siano tali e tante da ricomprendere certamente le attività e certificazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), e che le certificazioni così prodotte dalla odierna deducente, sulla base delle quali la stessa ha diritto a conseguire il contributo, provengano da un professionista assolutamente munito, al pari di quelli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delle competenze necessarie e sufficienti a renderle.

A ciò aggiungasi che la norma in questione, la quale, peraltro, non prevede la sanzione che ad essa intende ricollegare codesta amministrazione (ovvero l'azzeramento del punteggio), è ispirata ad una *ratio* evidente, consistente, alla luce della natura pubblica dei finanziamenti ad essa sottesi, nella necessaria affidabilità dei dati trasmessi per il conseguimento di tali risorse pubbliche, dati che, nel caso di specie, siccome certificati da un soggetto che cura e detiene stabilmente la contabilità aziendale e che è abilitato dalla legge alle attività di certificazione sopra descritte e siccome accompagnati sin dalla presentazione della domanda di contributo da documentazione contabile munita di prova dei pagamenti, non possono che essere ritenuti ammissibili.

Ogni differente lettura dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, così come volta ad escludere la validità di certificazioni rese da professionisti abilitati a renderle, al pari dei dottori commercialisti, presta il fianco a profili di illegittimità evidente della norma stessa nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese *“da professionista iscritto nell'albo dei dottori*

commercialisti e degli esperti contabili”, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, esponendo così il fianco alla censura di eccesso di potere nelle figure sintomatiche sia della illogicità manifesta, che dello sviamento dal fine pubblico perseguito, nonché sotto il profilo della violazione dei più comuni principi di economicità, di efficacia, di imparzialità dell’azione della PA di cui all’art. 1 della legge n. 241/90, oltre che del principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* si rinvia ai suestesi motivi di ricorso.

In relazione al *periculum* si precisa che l’amministrazione, sulla base di identiche motivazioni, ha già avviato (doc. 12) e concluso (doc.13) il procedimento di azzeramento anche del punteggio legittimamente assegnato alla odierna deducente nella graduatoria relativa all’annualità 2021, procedendo:

“- all’azzeramento del punteggio e dell’importo attribuito all’emittente radiofonica locale <Radio Elle> nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all’Area B relativa ai ricavi maturati nell’anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all’Area C relativa ai costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all’articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;

- alla rideterminazione dell’importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l’annualità 2021, che passa da euro 51.579.73 ad euro 27.556.43;

- al recupero dell’importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023.30, per l’annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA COMMUNICATION S.R.L. e relativo all’annualità 2022.”.

Ciò comporta che per l'annualità 2022 l'emittente riceverà un contributo di appena 6.067,61 euro.

La contrazione del contributo pubblico spettante alla ricorrente è tale da arrecarle un pregiudizio gravissimo che si riflette non soltanto in termini di difficoltà finanziaria e di crisi di liquidità (tenuto conto che i proventi della società derivano soltanto dalle sovvenzioni pubbliche all'uopo previste e dal mercato pubblicitario, quest'ultimo sempre più ridotto per la crisi economica, con gravissimi risvolti sia socio occupazionali che informativi), ma anche in termini di svantaggio competitivo/concorrenziale rispetto alle emittenti concorrenti che beneficeranno di somme ben maggiori da investire in tecnologie rispetto a quelle conseguite dalla ricorrente.

P.Q.M.

Piaccia all'Ecc.mo Presidente della Repubblica, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, gli atti impugnati, disponendo la rettifica della graduatoria definitiva delle radio commerciali ammesse al contributo per l'anno 2022 ed il corretto inserimento della ricorrente al posto ad essa effettivamente spettante.

Con vittoria di spese e onorari della presente fase.

Il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso-Roma, 28.04.2023

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano

2. in data **10.05.2023** l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha notificato atto di opposizione al ricorso straordinario rappresentando l'interesse del Ministero alla trasposizione del ricorso straordinario innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale territorialmente competente, chiedendo ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.

3. La ricorrente intende insistere nel ricorso chiedendone l'integrale accoglimento, **previa sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati** per tutti i motivi articolati nel ricorso straordinario sopra integralmente riportato quale parte integrante del presente atto di costituzione.

FORMULA ALTRESI'

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora, stante di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, conformemente alle Ordinanze già emesse da codesto TAR in precedenti analoghi giudizi (N. 5098/2023; 5064/2023; 5052/2023; 5047/2023).

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 cpa si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie è connessa, tra l'altro, oltre che all'elevato numero delle imprese collocate in graduatoria, anche e soprattutto alla instabilità della graduatoria stessa ed alla conseguente difficoltà di individuazione degli effettivi e definitivi destinatari delle risorse non essendo noto se, medio tempore, tale graduatoria abbia subito modificazioni a seguito di eventuali ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali proposti da emittenti escluse, ovvero a seguito di eventuali provvedimenti di autotutela da parte dell'amministrazione tali da determinare una modifica del suddetto elenco. Si chiede pertanto, l'accoglimento dell'istanza con cortese indicazione delle modalità di notifica ex art. 49 comma 3° c.p.a. e 95 c.p.a.

P.Q.M.

Nel riportarsi ai motivi tutti di ricorso, in questa sede integralmente riproposti, piaccia all'adito Collegio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, **previa sospensione cautelare**, i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Campobasso, lì 12.05.2023

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano